

Savio Macchine Tessili S.p.A. CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione

1.1 Le presenti "Condizioni Generali di Acquisto" (in seguito le "Condizioni") regolamentano e si applicano all'acquisto di beni da parte di Savio Macchine Tessili S.p.A. (in seguito "Savio") presso il Fornitore. Esse costituiscono parte integrante di tutti gli Ordini Savio, salvo espressa richiesta di deroga che dovesse intervenire per uno specifico acquisto. In tal caso troverà applicazione la specifica regolamentazione che interverrà tra le parti per quanto espressamente derogato.

1.2 Le presenti Condizioni sono le uniche a disciplinare il rapporto con il Fornitore e prevalgono su eventuali condizioni generali o particolari di vendita di quest'ultimo. Il Fornitore rinuncia all'applicazione di proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le parti.

L'accettazione scritta o l'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore costituisce accettazione tacita dell'Ordine e di conseguenza delle presenti Condizioni da parte di quest'ultimo.

1.3 Qualunque altra diversa ed ulteriore condizione è inefficace così come qualunque modifica o aggiunta alle presenti Condizioni da parte del Fornitore, salvo espressa accettazione scritta di Savio. Nel caso in cui nel corso del rapporto sopraggiunga da parte di Savio l'accettazione scritta in deroga di modifiche e/o aggiunte alle presenti Condizioni, le modifiche e/o aggiunte sono da intendersi limitate allo specifico acquisto per il quale sono pattuite.

1.4 Le presenti Condizioni trovano applicazione per il futuro anche nel caso in cui non vengano espressamente richiamate e sottoscritte nell'Ordine d'acquisto di Savio. Esse sono all'uopo pubblicate nel sito di Savio.

1.5 Le presenti Condizioni hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate da Savio ovvero sostituite da nuove Condizioni di Savio.

1.6 Oltre alle presenti Condizioni lo specifico acquisto di beni è disciplinato dalle specifiche contenute nelle schede tecniche, negli Ordini di acquisto e nei documenti in esso richiamati. In caso di conflitto prevalgono le presenti Condizioni e/o l'Ordine di acquisto specifico ai sensi del precedente art. 1.1.

ART. 2 Ordini di acquisto

2.1 Gli Ordini Savio possono essere inviati via e-mail, EDI o posta ed in essi sono indicati le tipologie di prodotti e le relative quantità e/o caratteristiche, i tempi di consegna, il prezzo, i termini di pagamento ed eventuali altre indicazioni.

2.2 Sono considerate conferme scritte dell'Ordine le comunicazioni pervenute a Savio via lettera o per via telematica.

2.3 Gli Ordini divengono vincolanti per il Fornitore una volta accettati mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato da Savio nell'Ordine ovvero, in mancanza, entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine, salvo eventuale revoca dell'Ordine di Savio. Ai fini del presente articolo non sono considerati giorni lavorativi il sabato e la domenica e le festività secondo il calendario ufficiale in uso in Italia.

ART. 3 Esecuzione della fornitura

3.1 La fornitura deve essere effettuata in piena conformità a quanto prescritto nell'Ordine, nonché ai disegni, alle specifiche tecniche e/o contrattuali e ad ogni altra documentazione in esso citata, che ne forma parte integrante, oltre a quanto previsto dalla prassi aziendale e best practice del settore. Il Fornitore eseguirà l'Ordine in autonomia tecnica ed organizzativa.

3.2 Eventuale consegna di beni difformi rispetto a quanto stabilito nell'Ordine è accettata solo se autorizzata dall'Unità Acquisti/Gestione materiali di Savio con conferma scritta.

3.3 In caso di fornitura di nuovi prodotti, il Fornitore si impegna ad inviare a Savio la dichiarazione di origine dei prodotti e a rinnovare tale dichiarazione alla scadenza della stessa. In difetto, Savio avrà diritto alla risoluzione immediata del rapporto di fornitura, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, incluse eventuali sanzioni e spese, derivanti dal mancato invio della dichiarazione di origine.

ART. 4 Garanzie

4.1 Il Fornitore garantisce che i beni oggetto della fornitura sono corrispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche convenute sia a livello qualitativo sia quantitativo, all'Ordine nonché alle presenti Condizioni. Il Fornitore garantisce che i beni sono conformi ai migliori standard di sicurezza e qualità. Il Fornitore garantisce altresì che i beni sono esenti da vizi e da difetti, palesi e/o occulti, di progettazione e/o produzione e/o conservazione e/o di qualunque tipologia e natura, idonei all'uso cui sono destinati o ad usi diversi portati a conoscenza

del Fornitore e ne garantisce altresì il buon funzionamento ex art. 1512 c.c. per l'intera durata della garanzia. Il Fornitore garantisce che le lavorazioni sono effettuate a perfetta regola d'arte ed in accordo con le più moderne tecnologie.

4.2 In caso di vizio e/o difetto o non conformità dei beni alle garanzie, ovvero loro non ottimale funzionamento, Savio, entro il termine di trenta (30) giorni dalla scoperta del vizio e/o difetto e/o non conformità, invierà la relativa denuncia al Fornitore. Inoltre, Savio avrà diritto a propria discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi, ferma la richiesta di risarcimento danni:

a) chiedere la riparazione e/o l'eliminazione dei vizi e/o difetti o della non conformità o la sostituzione dei beni non conformi o dell'intero lotto cui fanno parte, anche se i beni sono stati forniti a terzi, a cura e spese esclusive del Fornitore;

b) chiedere la riduzione del prezzo dei beni non conformi o viziati e/o difettati o del lotto cui sono stati riscontrati detti vizi e/o difetti e/o non conformità ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile italiano;

c) dichiarare la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile italiano del contratto di acquisto relativo ai beni non conformi o viziati e/o difettati o del lotto cui sono stati riscontrati detti vizi e/o difetti e/o non conformità, nonché rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione di eventuali importi già corrisposti in relazione ai beni non conformi o viziati e/o difettati o del lotto cui sono stati riscontrati detti vizi e/o difetti e/o non conformità.

In ogni caso Savio potrà sospendere il pagamento della fornitura, fermo restando che, invece, laddove intervenisse un eventuale pagamento in presenza di contestazione da parte di Savio, i diritti di quest'ultima ed i rimedi alla stessa riconosciuti non saranno in alcun modo pregiudicati.

4.3 Savio si riserva, inoltre, qualora ciò sia possibile e fattibile sotto il profilo economico ed operativo, il diritto di accertare alla fonte che i beni acquistati siano conformi ai requisiti richiesti. Tali verifiche preliminari non escludono in ogni caso il Fornitore dalla responsabilità di fornire beni accettabili, né escludono un eventuale successivo rifiuto di Savio come specificato nella NORMA UNI EN ISO9001:2015 Punto 8.4. Per un controllo dei materiali verranno utilizzati i disegni, le norme, le specifiche in possesso del Fornitore e i piani di controllo richiamati nell'Ordine.

4.4 In ipotesi in cui Savio riscontri che le quantità di beni consegnate sono eccedenti rispetto all'Ordine potrà, a propria insindacabile scelta, trattenere i beni in eccesso riconoscendo al Fornitore il relativo prezzo aggiuntivo secondo un raffronto proporzionale con quanto indicato nell'Ordine oppure rispeditore l'eccedenza di beni al Fornitore con addebito esclusivo a quest'ultimo dei costi e delle spese dell'imballo, del trasporto e di qualunque altro esborso sostenuto.

4.5 Se non diversamente specificato, il periodo di garanzia sui beni è di ventiquattro mesi dalla data di consegna degli stessi, fermo quanto stabilito all'art. 1490 ss. del Codice Civile italiano. Nel caso di sostituzione/riparazione dei beni di cui all'art. 4.2 lettera a), ad avvenuta consegna decorre un nuovo termine di garanzia di pari durata.

4.6 Il Fornitore garantisce che i beni sono consegnati liberi da pegno o altro diritto di terzi.

4.7 Se l'entità del difetto, vizio o non conformità supera quantitativamente il 5% (cinque per cento) della fornitura o se la qualità dei beni consegnati è sensibilmente inferiore agli standard richiesti, Savio potrà avvalersi, a propria insindacabile scelta, di uno dei seguenti diritti:

a) applicare una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito per l'intera fornitura, fatto salvo il maggior danno;

b) risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano con diritto al risarcimento di tutti i danni causati direttamente o indirettamente dalla viziata, difettosa o non conforme consegna.

4.8 Il Fornitore manleva e tiene indenne Savio da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni cagionati a terzi dai beni forniti risultati difettosi, anche nell'ipotesi in cui detti beni siano stati assemblati con beni o parti di beni di Savio o di terzi, sempre che la difettosità sia riconducibile alla parte del bene prodotta dal Fornitore. In detti casi il Fornitore, oltre ai danni, è altresì tenuto a sostenere e rimborsare tutte le spese affrontate da Savio in eventuali azioni legali.

ART. 5 Spedizioni ed Imballo

5.1 Le spedizioni devono essere effettuate dal Fornitore in conformità delle prescrizioni eventualmente specificate nell'Ordine (Incoterms 2010). Nel caso di mancato rispetto delle stesse, verranno addebitate al Fornitore tutte le spese che Savio dovesse sostenere a causa di tale inadempimento, oltre al risarcimento di eventuali danni che Savio dovesse subire. Ciascun collo dovrà essere etichettato in maniera ben visibile con l'indicazione delle quantità, del contenuto e

dell'Ordine di acquisto ed in conformità ad eventuali altre prescrizioni riportate nell'Ordine.

5.2 Lo svincolo dei beni si intende eseguito da parte di Savio con riserva di controllo e di verifica di conformità delle qualità e quantità che potranno essere contestate anche successivamente da parte di Savio, fermo il termine di giorni trenta (30) dalla scoperta dei vizi e/o difetti e/o difformità, come prescritto all'art. 1495 del Codice Civile italiano. I rischi per il danneggiamento o la perdita dei beni si trasferiscono su Savio unicamente all'atto della ricezione degli stessi negli stabilimenti di quest'ultimo; pertanto, ferme le responsabilità del vettore e ferme le responsabilità del Fornitore in caso di imballo inadeguato come meglio precisato al successivo art. 5.4, il rischio di perimento e/o avaria dei beni resta a carico del Fornitore anche quando il vettore sia stato scelto da Savio. La quantità riconosciuta dei beni è quella rilevata nel luogo di ricezione.

5.3 In ogni caso l'accettazione dei beni consegnati a Savio non costituisce riconoscimento della conformità dei beni e dell'imballo rispetto all'Ordine nemmeno con riferimento ad eventuali vizi apparenti.

5.4 Come detto, ferme le eventuali responsabilità del vettore, il Fornitore è responsabile dei danni che i beni dovessero subire a causa dell'imballo non adeguato e, pertanto, deve adoperarsi affinché siano evitati tutti i possibili danneggiamenti durante il trasporto e nelle operazioni di carico e scarico, pena il risarcimento danni e il rimborso delle spese che Savio dovesse affrontare.

5.5 Fermo quanto previsto al superiore articolo 4 (Garanzie), nel caso di rifiuto dei beni ricevuti tutte le spese di imballaggio, carico e spedizione conseguenti saranno ad esclusivo carico del Fornitore cui è fatto obbligo di indicare il recapito e le modalità per la restituzione al momento del primo scarico dei beni.

ART. 6 Termini e Luoghi di consegna

6.1 Se non diversamente specificato nell'Ordine, la data di consegna indicata nell'Ordine è da intendersi come quella di arrivo nel magazzino di Savio, anche per resa porto franco partenza.

6.2 I termini di consegna sono da considerarsi sempre tassativi ed essenziali nell'interesse di Savio e sono vincolanti per il Fornitore. Non sono accettate eventuali variazioni di consegna, salvo siano state preventivamente autorizzate per iscritto dall'Unità Acquisti/Gestione materiali di Savio.

6.3 È fatto divieto al Fornitore di consegnare, senza espressa autorizzazione, i beni in anticipo rispetto a quanto indicato nell'Ordine.

6.4 I beni oggetto dell'Ordine devono essere forniti, se necessario e in ogni caso se previsto o richiesto da Savio, completi di tutta la documentazione tecnica per l'esercizio e la manutenzione dei certificati eventualmente richiesti. In difetto, il Fornitore dovrà rispondere dei danni, fermi tutti gli altri rimedi di legge in favore di Savio.

6.5 In caso di ritardo nella consegna anche di un solo giorno o di consegna parziale, purché il ritardo o la parzialità della consegna non siano dipesi da forza maggiore, Savio potrà avvalersi di uno dei seguenti diritti, a propria insindacabile scelta, fermo in ogni caso il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna mancata, ritardata o parziale:

- applicare una penale per il ritardo nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito per ogni settimana intera di ritardo, qualunque sia l'entità della merce non consegnata, fatto salvo il maggior danno;
- risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile italiano con richiesta di risarcimento di tutti i danni causati direttamente o indirettamente dalla ritardata o parziale consegna. Savio potrà risolvere il contratto con richiesta di risarcimento danni anche nel caso in cui il Fornitore ometta completamente la consegna.

Agli effetti del presente articolo e dell'applicazione delle penali sono considerati come non consegnati anche i beni riscontrati scarti al controllo.

ART. 7 Controllo della merce

7.1 L'accertamento delle condizioni e della qualità dei beni merce può essere effettuato esclusivamente da parte di personale, anche non appartenente a Savio, purché espressamente incaricato da quest'ultima.

7.2 Il Fornitore consente l'accesso a Savio, previo preavviso, presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle presenti Condizioni, delle specifiche tecniche e dell'Ordine di riferimento.

ART. 8 Prezzi

8.1 Il corrispettivo per la fornitura è indicato nel relativo Ordine o eventualmente in separato accordo tra le parti.

8.2 Se non diversamente specificato nell'Ordine, i prezzi si intendono fissi e non subordinati ad alcuna variazione di costo o aggiustamenti. I prezzi stabiliti sono onnicomprensivi.

8.3 Termini e modalità di pagamento sono parimenti indicati nell'Ordine o eventualmente in separato accordo tra le parti. In difetto di indicazione nell'Ordine o di accordo, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro sessanta giorni

(60) dalla fine del mese di ricevimento della fattura, termine in ogni caso non essenziale.

ART. 9 Clausola risolutiva espressa e Annullamento/riduzione quantità dell'Ordine

9.1 Savio avrà il diritto di risolvere il contratto di vendita in qualsiasi momento e senza pregiudizio dei diritti di Savio, al verificarsi di uno dei seguenti fatti:

- mancato rispetto dell'obbligo di invio della dichiarazione di origine dei beni al momento della fornitura o mancato rinnovo della stessa una volta scaduta da parte del Fornitore, come meglio indicato all'art. 3.3 delle presenti Condizioni;
- mancato rispetto dei termini di consegna da parte del Fornitore, come meglio indicato all'art. 6.5 lett. b) delle presenti Condizioni;
- mancato rispetto dei livelli qualitativi richiesti da parte del Fornitore, come meglio indicato all'art. 4.7 lett. b) delle presenti Condizioni;
- mancato rispetto della normativa ex d.lgs. 231/2001 da parte del Fornitore, come meglio precisato all'art. 17 delle presenti Condizioni.

9.2 A Savio è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto con il Fornitore nel caso di:

- annullamento di ordini da parte dei Clienti di Savio relativi a prodotti ai quali erano destinati beni oggetto della fornitura;
- variazione di ordini da parte dei Clienti di Savio, che comportano riduzioni dei quantitativi di beni oggetto della fornitura.

Alternativamente al recesso, a propria insindacabile scelta, Savio potrà ridurre le quantità previste per la fornitura.

9.3 Nei casi di risoluzione di diritto o di riduzione delle quantità richieste nell'Ordine per le ragioni sopracitate, o di esercizio del diritto di recesso, Savio notificherà via lettera raccomandata, via fax o via telematica al Fornitore la risoluzione o la riduzione dei quantitativi o il recesso – rimedi che avranno effetto immediato. Se tale decisione è dovuta alle cause indicate alle lettere e) oppure f), Savio concorderà con il Fornitore le modalità di attuazione della decisione stessa.

ART. 10 Forza maggiore

10.1 In caso di forza maggiore, guerre, incendi, controversie sindacali, sommosse, provvedimenti governativi, interruzioni di attività al di fuori del controllo di Savio ed altri eventi inevitabili, che dovessero riguardare Savio o il Paese ove questa ha sede, non costituirà inadempimento contrattuale la mancata esecuzione delle obbligazioni da parte di Savio laddove, appunto, impedita dalle predette circostanze verificatesi al di fuori del controllo della stessa.

In tali casi Savio potrà accettare i beni o risolvere il contratto qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di Savio siano considerevolmente ridotti.

ART. 11 Documentazione per la fatturazione e Pagamenti

11.1 Per quanto concerne le consegne, nel documento di Trasporto devono essere riportati:

- il numero d'Ordine;
- i codici Savio e le relative quantità;
- la descrizione del materiale spedito;
- l'indicazione, a seconda dei casi, di consegna a saldo o in acconto.

11.2 Per quanto concerne la fatturazione, le fatture, in originale e copia ad uso amministrativo, devono:

- essere intestate ed inoltrate come specificato all'art. 12 delle presenti Condizioni;
- riportare quanto indicato sui documenti di consegna oltre al riferimento del documento di consegna stesso;
- essere regolarmente assoggettate alle imposte vigenti o da queste esonerate a norma delle deroghe ammesse dalla legge e da Savio espressamente richieste sotto la responsabilità della stessa;
- riportare l'indicazione dell'eventuale destinatario terzo, qualora i beni acquistati da Savio siano, per espressa richiesta della medesima, consegnati a terzi.

11.3 Qualora la documentazione di cui al presente articolo non sia conforme a quanto richiesto dalle presenti Condizioni o da eventuali altre condizioni particolari riportate nell'Ordine, Savio effettuerà il pagamento delle fatture solo dopo che il Fornitore avrà perfezionato detta documentazione.

ART. 12 Corrispondenza

12.1 Tutta la corrispondenza che il Fornitore invia a Savio deve fare sempre riferimento al numero dell'Ordine di acquisto e deve essere indirizzata a: SAVIO MACCHINE TESSILI S.p.A. – Via Udine, 105 – 33170 PORDENONE (ITALY).

ART. 13 Cessione di credito

13.1 Eventuali cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delega alla riscossione di pagamenti devono essere preventivamente ed esplicitamente

tamente accettate per iscritto da Savio. In caso di cessione del credito, la presente clausola si presume comunque a conoscenza del cessionario al momento della cessione, stante il fatto che l'Ordine fa parte dei documenti probatori del credito di cui all'art. 1262 del Codice Civile italiano.

ART. 14 Uso dei brevetti

14.1 Il Fornitore garantisce che i beni, compresi i loro componenti ed accessori, non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi e di essere, pertanto, legittimato a trasferirne a Savio il diritto d'uso, incorporazione e commercializzazione degli stessi.

14.2 Il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni subiti da Savio e/o dai suoi Clienti e derivanti dall'improprio uso dei brevetti relativamente ai beni forniti.

ART. 15 Riservatezza

15.1 Eventuale documentazione fornita da Savio per l'esecuzione dell'Ordine, contenente informazioni di carattere tecnico, resta di proprietà di quest'ultima e i documenti relativi non potranno essere copiati, trasmessi a terzi o utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione dei lavori per conto proprio o per forniture a terzi. È fatto specifico obbligo al Fornitore di custodire tali documenti con la massima diligenza.

15.2 Il Fornitore si impegna altresì a distruggere eventuali pezzi eseguiti sulla base dei suddetti disegni e specifiche che dovessero risultare scarti al controllo.

ART. 16 Informativa privacy NB: vedi modelli standard Savio

16.1 Ai sensi del Reg. 2016/679/UE, anche solo "GDPR", i dati del Fornitore, raccolti nel corso del rapporto commerciale, sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza in conformità a quanto previsto nell'Allegato "A" alle presenti Condizioni, che forma parte integrante delle stesse.

Art. 17 Dichiarazione ai sensi del d.lgs. 231/200117.1

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01 nello svolgimento del contratto il Fornitore si deve impegnare anche per i propri eventuali amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile italiano ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico approvato dal consiglio di amministrazione di Savio, quale parte integrante del modello adottato ex D.Lgs. 231/01 e consultabile sul sito web di Savio <https://www.saviotechnologies.com> Il Fornitore ne accetta integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

17.2 In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore, è facoltà di Savio risolvere di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile il Contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. o per via telematica, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

17.3 Fermo quanto sopra, il Fornitore deve manlevare e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni Savio e, per essa, i propri aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

ART. 18 Legge applicabile e Foro competente


18.1 Le presenti Condizioni, l'Ordine e i contratti relativi sono disciplinati dal diritto italiano.

18.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alle presenti Condizioni, all'Ordine e/o al rapporto contrattuale sarà devoluta all'esclusiva giurisdizione del Foro di Pordenone salva la facoltà di Savio, a sua insindacabile discrezione, di agire in giudizio davanti al foro del luogo dove il Fornitore ha la propria sede.

Letto, firmato e sottoscritto.
Pordenone, 10-11-2020

Il Fornitore

Savio
Chief Operating Officer
Mauro Moro



Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, le condizioni di cui agli articoli 2 (Accettazione implicita degli Ordini), 4 (Facoltà di sospendere l'esecuzione dei pagamenti), 9 (Facoltà di recesso), 11 (Facoltà di sospendere l'esecuzione dei pagamenti), 15 (Riservatezza), e 18 (Foro competente).

Letto, firmato e sottoscritto.
Pordenone, 10-11-2020

Il Fornitore